

COMUNE DI SEDEGLIANO

PROVINCIA DI UDINE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI TRAMITE REFERENDUM



Capo I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo e di quello abrogativo secondo quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto Comunale.

Capo II REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO

NORME GENERALI

ART. 2 Finalità

1. Il referendum consultivo e quello abrogativo sono istituti di partecipazione popolare, previsti dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale con esclusione delle proposte di deliberazione in materia di Tributi e Bilancio, designazioni e nomine, provvedimenti amministrativi aventi contenuto vincolato o meramente esecutivo.

3. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio Comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

- a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, avente natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
- b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

4. Non sono ammessi referendum aventi lo stesso oggetto sottoposto a consultazione negli ultimi 5 anni.

ART. 3 Referendum ammessi - data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate non più di una volta all'anno, riunite in un'unica giornata, di domenica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15 aprile non in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi e abrogativi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 4 Iniziativa referendaria

1. Il referendum sia consultivo che abrogativo è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale per iniziativa:

- a) del Consiglio stesso;
- b) di n. 100 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di presentazione della proposta referendaria. La sottoscrizione dovrà riportare nominativo, luogo, data di nascita e i dati relativi ad un documento di identità personale di ogni singolo sottoscrittore.

ART. 5 Iniziativa del Consiglio Comunale

1. La proposta, con indicazione del quesito chiaro ed univoco, per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale su iniziativa di almeno 2/5 dei Consiglieri componenti il Consiglio con arrotondamento all'unità superiore.
2. La proposta di cui al precedente comma deve essere corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, quantificato in via presunta dal responsabile del Servizio Finanziario che deve apporre il visto di regolarità contabile attestante la possibilità della copertura finanziaria della spesa con indicazione delle risorse necessarie.
3. Sulla proposta il Consiglio si esprime a maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio.

ART. 6 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini, che intendono promuovere un referendum consultivo o abrogativo procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno 5 membri e non superiore a 15. La composizione del Comitato deve permanere fino al termine della procedura referendaria. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Presidente che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione elettorale comunale, la quale dà parere consultivo e tecnico sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Decorso il termine di 30 gg. dalla presentazione del quesito senza che siano giunte richieste di modifiche o di integrazione o qualora le richieste siano state soddisfatte, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione.

5. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Sedegliano – Richiesta di referendum consultivo o abrogativo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati all'Ufficio Segreteria, che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio.

6. Le firme sono apposte al di sotto del testo di ogni singolo quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme devono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dal Segretario Comunale, dagli impiegati comunali incaricati dal Sindaco.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio Segreteria entro 90 giorni dalla data di presentazione di ogni singolo quesito, come previsto al precedente comma 2.

L'Ufficio Elettorale dispone la verifica, entro i successivi cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita sia ai presentatori che ai sottoscrittori del quesito.

8. la Commissione, di cui al 3° comma, convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle firme, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore ad n. 500 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali e non superiore ad un massimo pari al minimo maggiorato del 10%.

9. Espletati gli adempimenti di cui sopra, la Giunta propone al Consiglio Comunale la deliberazione sull'ammissibilità dei quesiti referendari. Il Consiglio Comunale si esprime a maggioranza dei votanti.

Capo III LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 7 Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno la metà degli elettori iscritti nelle liste al momento dell'indizione del referendum.
4. Ai fini del precedente comma nel computo degli elettori iscritti nelle liste vengono esclusi gli elettori iscritti all'AIRE, che pur mantengono il diritto di voto per il referendum stesso e vengono altresì conteggiati nel numero degli elettori votanti.
5. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto qualora i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
6. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
7. La commissione di cui al terzo comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della Legge, dello Statuto e del presente regolamento.

ART. 8 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione stessa.
2. Il Sindaco, con ordinanza, dispone che siano pubblicati manifesti, almeno 30 giorni prima delle consultazioni, con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove avranno luogo le votazioni.

Capo IV ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 9 Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Responsabile del Servizio Elettorale Comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali, il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il Responsabile del Servizio Elettorale Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 10 Sedi di Sezione

1. Le sedi di sezioni sono individuate dalla Giunta Comunale e sono composte dal Presidente, da due scrutatori, dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario, scelto dal Presidente.
2. La Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata 2 giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, alla nomina del Presidente e degli scrutatori in possesso dei requisiti, previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Gli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono gli stessi previsti dal D.P.R. 10.3.1997, nonché sue modifiche e integrazioni come alla Legge 16.4.02 n. 62 e seguiranno gli stessi aggiornamenti adottati per le consultazioni elettorali nazionali.

ART. 11 Organizzazione dell'orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

I votanti devono presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8.00 del giorno successivo alle votazioni e prosegue sino alla conclusione delle operazioni. Ogni Presidente fa redigere dal Segretario il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio in duplice copia, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Elettorale del Comune. Al termine dello scrutinio il Presidente trasmette all'Ufficio Elettorale i verbali corredati da plichi contenenti separatamente:

- le schede bianche o nulle
- le schede valide.

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere i componenti del Comitato promotore, i Consiglieri Comunali, i delegati del comitato e dei Gruppi Consiliari.

ART. 12 Determinazione dei risultati del referendum

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale trasmette uno degli originali del verbale di ogni sezione alla Commissione comunale per i referendum di cui al precedente art. 6, la quale, entro le 24 ore successive, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

2. La Commissione prende altresì conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco e al Presidente del Consiglio, a mezzo del Segretario della Commissione.

3. Una copia dei verbali delle adunanze della Commissione per i referendum viene depositata e conservata nell'archivio dell'Ufficio Elettorale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

4. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il Responsabile dell'Archivio elettorale comunale assicura unicamente la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, della Commissione e procede allo scarto del restante materiale.

Capo V ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 13 Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta nei 12 mesi successivi le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale assume nei 12 mesi successivi motivate deliberazioni in relazione all'esito della consultazione.

ART. 14 Rinvio alla legislazione referendaria nazionale

1. Per ogni altro adempimento tecnico inerente alle liste elettorali e alle operazioni di voto si rimanda alle norme vigenti in materia di referendum consultivo o abrogativo nazionale.

ART. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore espletate le formalità di pubblicazione previste dall'art. 61 del vigente Statuto comunale.

